

Comune di Roncadelle

Provincia di Brescia

PROGETTO DI SUAP IN VARIANTE AL PGT
AMBRA S.R.L.

RELAZIONE SULL'INVARIANZA IDRAULICA E
IDROLOGICA

Regolamento Regione Lombardia 23/11/2017 n. 7 e s.m.i.

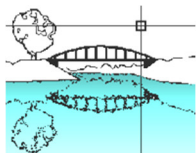
Dott. ing. Claudio Granuzzo

SePrAm S.r.l. - Servizi Progettazione Ambiente

Via C. Biseo 26 25128 Brescia

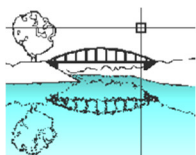


Brescia, maggio 2025



SOMMARIO

PREMESSA	3
OBIETTIVI DEL R.R. 23/11/17 n. 7.....	5
DEFINIZIONI	5
INTERVENTI RICHIEDENTI LE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA	6
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO.....	7
CONCLUSIONI	9



PREMESSA

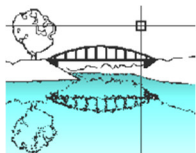
La presente relazione è da considerarsi un'integrazione al progetto depositato per la Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante mediante SUAP al vigente PGT del Comune di Roncadelle proposto dalla Società AMBRA srl.



Localizzazione su ortofoto dell'area di intervento oggetto di variante SUAP "Ambra"

Nel verbale della seduta "CONFERENZA DEI SERVIZI del 4/4/2025 DI VERIFICA ALLA ASSOGETTABILITÀ VALUTAZIONE STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE" nell'intervento dell'Autorità Competente si legge: *"..., il tutto da prevedersi nella relazione di invarianza idraulica che dovrà essere prodotta con l'indicazione della rete di smaltimento acque con le eventuali aree di accumulo ovvero disperdenti che dovranno realizzarsi in loco."*

Sommariamente la stessa richiesta è contenuta nel parere della Provincia di Brescia:



COMUNE: **RONCADELLE**

PROCEDURA: Verifica di assoggettabilità alla VAS

Anno 2025 – Rep. 3502– Class. 7.4.6 – Fasc. 20 – ID VAS 147762

Estratti cartografici e di inquadramento dagli allegati tecnici della proposta progettuale.

INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

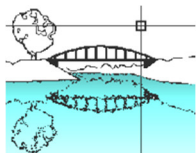
I cambiamenti climatici, l'aumento della cementazione e dell'impermeabilizzazione del suolo sono tra le principali cause che portano ad avere dei grandi flussi e concentrazioni di acque piovane che, se mal gestite, possono causare diversi disagi e problemi, come inondazioni e smottamenti.

Regione Lombardia ha approvato i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica (regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017 e successiva dGR XI/1516 del 15.04.2019), come previsto dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12/2005 per il governo del territorio.

Il regolamento viene applicato su tutto il territorio regionale in modo diverso a seconda che si tratti di zone ad alta, media o bassa criticità.

Il Comune di Roncadelle è classificato come area ad alta criticità idraulica (A).

Per quanto attiene al progetto in valutazione, nella documentazione tecnica allegata non è stata predisposta la Relazione relativa all'invarianza idraulica e idrologica con la pertinente planimetria, le quali individuino la modalità di gestione e smaltimento delle acque meteoriche. Si cita sommariamente lo scarico in pf delle acque reflue e di quelle assimilate alle domestiche. Alla medesima relazione deve essere allegata l'asseverazione del professionista abilitato attestante il rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrogeologica.



OBIETTIVI DEL R.R. 23/11/17 N. 7

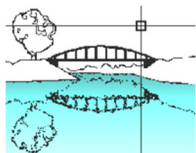
Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti, il **Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 (nel proseguo RR7)** definisce, in attuazione dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica e, in particolare, disciplina l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica agli interventi di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, con le specificità di cui all'articolo 3, nonché i criteri e i metodi per la disciplina, nei regolamenti edilizi, delle modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 4, della l.r. 12/2005.

Nella presente relazione si farà riferimento al RR7 così come aggiornato dal "*Regolamento Regionale 28 marzo 2025, n. 3 Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio') - (BURL n. 14, suppl. del 1/4/2025)*"

DEFINIZIONI

Per l'applicazione del RR7 si applicano le seguenti definizioni:

- a) **invarianza idraulica:** principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005;
- b) **invarianza idrologica:** principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005.



INTERVENTI RICHIEDENTI LE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

L'art. 3 del RR7 definisce gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica. Si riporta di seguito un estratto con evidenziate le tipologie di opere a cui si applica il RR7:

Art. 3

(Interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica)

1. Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, sono specificati nei seguenti commi. Alcuni degli interventi di cui al precedente periodo sono rappresentati negli schemi esemplificativi di cui all'Allegato A.

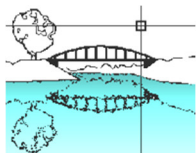
2. Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi: (9)

- a) di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, solo se consistono nella demolizione totale o nella demolizione parziale, a condizione che quest'ultima tipologia di demolizione sia maggiore del 70 per cento della superficie coperta della costruzione esistente, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento dell'indice di copertura preesistente; ai fini della verifica dell'aumento dell'indice di copertura di cui alla presente lettera, non si considerano gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico previsti ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) di nuova costruzione, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell'edificio;
- c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;
- d) relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e ter), del d.p.r. 380/2001, con una delle caratteristiche che seguono:

- 1. di superficie maggiore di 150 mq;
 - 2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del presente comma o di cui al comma 3;
- e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, con una delle caratteristiche che seguono:
- 1. di superficie occupata dall'edificazione maggiore di 150 mq;
 - 2. di superficie occupata dall'edificazione minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma.

2 bis. Sono inoltre soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi di: (10)

- a) realizzazione di parcheggi, aree di sosta, piazzali e piazze, con una delle caratteristiche che seguono: (11)
 - 1. di superficie maggiore di 150 mq;
 - 2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del comma 2;
- b) realizzazione di aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque e di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2 o alla lettera a) del presente comma; (11)
- b bis) installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). (12)



2 ter. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 7 bis, lettera d quater), del presente articolo, sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi d  **(13)**

- a) **realizzazione di nuove discariche;**
- b) **ampliamento di superficie di discariche esistenti.**

3. Nell'ambito degli **interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi**, assoggettati ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento: **(14)** 

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale;
- b) gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade), ad eccezione della realizzazione di nuove rotonde di diametro esterno superiore ai 50 metri su strade diverse da quelle di tipo "E – strada urbana di quartiere", "E bis – Strade urbane ciclabili", "F – strada locale" e "F-bis – itinerario ciclopedonale", così classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); **(15)** 
- c) gli interventi di potenziamento stradale, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del r.r. 7/2006, per strade di tipo "E – strada urbana di quartiere", "E bis – Strade urbane ciclabili", "F – strada locale" e "F-bis – itinerario ciclopedonale", così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992; **(15)** 
- d) la realizzazione di nuove strade di tipo "F-bis – itinerario ciclopedonale", così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992.

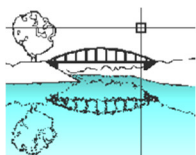
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO

La società proponente Ambra S.r.l., società avente sede a Brescia e attiva sin dal 1982 in attività di carrozzeria e officina meccanica, assistenza e riparazione, attività di mecatronica, riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, propone tramite SUAP un progetto di **riqualificazione degli immobili esistenti, attualmente abbandonati, mediante interventi edilizi e cambio di destinazione d'uso e urbanistica dei valori di superficie coperta e lorda preesistenti**. A livello urbanistico, la variante sottesa al progetto propone la modifica dell'azonamento delle aree di intervento, assoggettate alla disciplina del Piano delle Regole, in analogia agli insediamenti esistenti a confine, denotando una completa coerenza urbanistica delle previsioni.

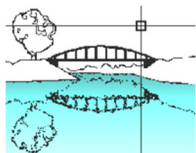
Il progetto prevede il riuso della superficie coperta esistente, pari a circa 7.800 m².

Con riferimento all'art. 3 del RR7 si esamina in dettaglio l'appartenenza o non appartenenza delle opere di progetto alle fattispecie di interventi soggetti all'applicazione del RR7:

Tipologia di intervento soggetto all'applicazione del RR7	SI = appartenenza NO = non appartenenza delle opere di progetto alla tipologia RR7
a) di ristrutturazione edilizia, ... solo se consistono nella demolizione totale o nella demolizione parziale a condizione che quest'ultima tipologia di demolizione sia maggiore del 70 per cento della superficie coperta della	NO. Non sono previste demolizioni totali né parziali fino alla quota del piano campagna.



Tipologia di intervento soggetto all'applicazione del RR7	SI = appartenenza NO = non appartenenza delle opere di progetto alla tipologia RR7
costruzione esistente, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento dell'indice di copertura preesistente.	
b) di nuova costruzione, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti	NO. Non sono previste nuove costruzioni o ampliamenti
c) di ristrutturazione urbanistica	NO. Non sono previste opere rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
d) relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta	NO. Non sono previste nuove opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale	NO. Non sono previste nuove opere pertinenziali
a) realizzazione di parcheggi, aree di sosta, piazzali e piazze	NO. Non sono previsti nuovi parcheggi/aree di sosta/piazzali/piazze
b) realizzazione di aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque e di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite	NO. Non sono previste nuove aree verdi sovrapposte a nuove solette
b bis) installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici	NO. Non è prevista l'installazione di pannelli agri-voltaici o fotovoltaici
a) realizzazione di nuove discariche b) ampliamento di superficie di discariche esistenti	NO. Non è prevista la realizzazione di discariche e non vi sono discariche esistenti nel lotto
3. interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi	NO. Non pertinente



CONCLUSIONI

Esaminate le opere previste in progetto e valutata l'appartenenza o non appartenenza delle stesse alle tipologie per le quali il RR7 prevede l'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica, si ritiene che al progetto in oggetto **NON** si debbano applicare le disposizioni del Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 e s.m.i.

Si allega lo schema planimetrico delle reti fognarie dell'area comprensive di quella per lo smaltimento delle acque meteoriche.

SCARICO ESISTENTE
IN FOSSO

SCARICO ESISTENTE
IN FOSSO

SCARICO ESISTENTE
IN FOSSO

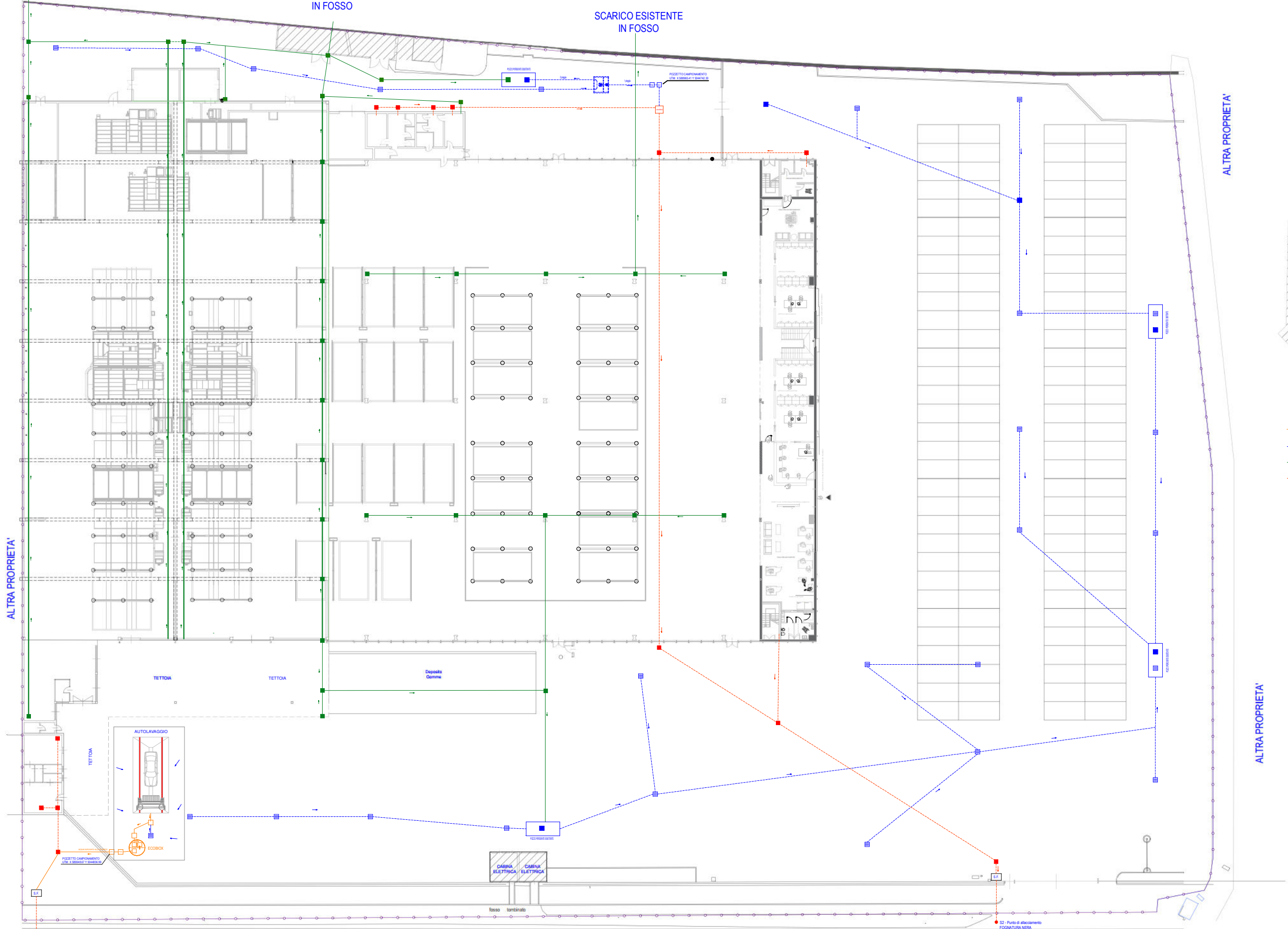
ALTRA PROPRIETA'

ALTRA PROPRIETA'

ALTRA PROPRIETA'

- TUBAZIONE ACQUE REFLUE AUTOLAVAGGIO
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- TUBAZIONE PLUVIALI
- TUBAZIONE ACQUE DOMESTICHE
- CADITOIE ACQUE BIANCHE PIAZZALE
- POZZETTO PLUVIALI
- POZZETTO ACQUE NERE
- POZZETTO ACQUE BIANCHE PIAZZALE
- MISURATORE PORTATA
- POZZETTO CAMPIONAMENTO

ALTRA PROPRIETA'



51 - Punto di allacciamento
FOGNAIURA NERA
UTM: X 588045 84 Y 504843 27

52 - Punto di allacciamento
FOGNAIURA NERA
UTM: X 58837 40 Y 504857 12